

SBANDIERATORI E MUSICI DI PALMANOVA APS

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art 1) Nome, Sede legale
- Art 2) Durata
- Art 3) Finalità, scopo e attività
- Art 4) Soci
- Art 5) Ammissione a socio
- Art 6) Diritti e obblighi dei soci
- Art 7) Perdita della qualifica di socio
- Art 8) Volontari

ORGANI SOCIALI

- Art 9) Organi dell'associazione
- Art 10) Assemblea
- Art 11) Compiti dell'Assemblea
- Art 12) Consiglio Direttivo
- Art 13) Compiti del Consiglio Direttivo
- Art 14) Perdita della carica di Consigliere
- Art 15) Presidente
- Art 16) Organo di controllo

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- Art 17) Entrate e Proventi
- Art 18) Patrimonio sociale
- Art 19) Bilancio d'esercizio
- Art 20) Scioglimento dell'associazione
- Art 21) Disposizioni finali

1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
9

Registrato a Cervignano del Friuli il 21/03/2025
Allegato A all'Atto n. 239 Serie 3



* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITTANA

COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1) Nome, Sede legale

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o CTS) e successive modifiche, l’Associazione di promozione sociale “Sbandieratori e musicisti di Palmanova APS”.

L’associazione ricomprenderà nella denominazione l’acronimo APS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione ha sede a Palmanova e può essere trasferita dal Consiglio Direttivo, mediante semplice delibera, purché nello stesso Comune.

Art 2) Durata

L’associazione “Sbandieratori e musicisti di Palmanova APS” ha durata illimitata.

Art 3) Finalità, scopo e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità.

La realizzazione delle attività dell’Associazione avviene attraverso lo svolgimento in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del D.lgs. 117/17:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma i, art. 5 del D.lgs. 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 Codice del terzo Settore).
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comma t, art.5 del D.lgs. 117/17);

Rientrano nelle finalità dell’Associazione:

- la promozione e la diffusione delle arti della bandiera e del tamburo in Italia ed all'estero;
- la promozione e organizzazione di festival e spettacoli di canti, balli, musiche, giochi, danze drammatiche e tradizionali o similari;
- valorizzare le tradizioni della Città di Palmanova con l’organizzazione e la promozione di manifestazioni quali sagre, fiere, mostre, convegni, gite, escursioni;
- l’organizzazione di iniziative di rievocazione storica e folcloristica in genere;
- attività di ricerca e diffusione della cultura popolare delle regioni italiane e straniere.

Le attività dell’Associazione sono tese a valorizzare le tradizioni, gli usi e i costumi attraverso anche manifestazioni sportive con il proposito di diffondere fra i Soci il patrimonio culturale e storico della nostra città. L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'Associazione potrà esercitare ai sensi dell'art.6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI E VOLONTARI

Art 4) Soci

Il numero dei Soci è illimitato, e in ogni caso non inferiore ai limiti previsti da legge.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, che accettano il presente statuto e regolamenti interni. Gli enti del terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro partecipano alle Assemblee nella persona del loro rappresentante.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasferibile

Art 5) Ammissione a socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare e di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e ai regolamenti.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualifica di Socio si ottiene in caso di esito positivo della domanda, con pagamento della quota e l'annotazione del nome nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art 6) Diritti e obblighi dei soci

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- riunirsi in assemblea per discutere e approvare i rendiconti, votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e da evadere entro 15 giorni presso la sede dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota Sociale, cui ammontare viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

Art 7) Perdita della qualifica di socio

Lo status di socio si perde per recesso, decesso, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e di eventuali contributi sociali;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. In caso di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo che prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Art 8) Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ORGANI SOCIALI

Art 9) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In occasione di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo il Presidente propone un Segretario incaricato a redigere il verbale della seduta.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere svolte con modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il verbale è conservato nei libri sociali custoditi nella sede dell'Associazione

Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Art 10) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 1 (uno) associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le Votazioni in assemblea ordinaria o straordinaria verranno effettuate per alzata di mano. In caso di situazioni particolari possono essere previste le votazioni a scrutinio segreto, se la maggioranza dei soci lo desidera.

Le votazioni per la nomina delle Cariche Sociali possono essere effettuate con voto segreto oppure, se richiesto dalla metà più uno dei Soci partecipanti all'Assemblea, con voto palese.

La convocazione si effettua almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite avviso pubblico e in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax, applicazioni di messaggistica istantanea) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione

L'Assemblea deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dello stesso;

È inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota, ogni qual volta ne faccia richiesta l'organo di controllo (ove nominato) o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservata presso la sede dell'associazione.

Art 11) Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo o quando previsto il bilancio sociale;
2. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
3. nominare e revocare i membri degli organi sociali dell'Associazione;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, seppur soci, non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art 12) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), purché dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati con voto segreto dall'Assemblea secondo le indicazioni previste dall'art. 10 dedicato del presente Statuto. Ogni socio può volontariamente candidarsi a membro del Consiglio Direttivo, come specificato tra i diritti degli associati enunciati nel presente Statuto.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti all'ultima votazione e, a parità di voti, il più anziano. Il Consigliere così eletto rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo, la sua nomina deve essere ratificata alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in caso di impedimento in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti per ordine di anzianità.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, o in ogni metodo possibile (e-mail, messaggistica istantanea, ecc.) il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art 13) Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ed eventuali contributi sociali a sostegno delle attività istituzionali;
- h. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- l. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

Art 14) Perdita della carica di Consigliere

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. del presente Statuto.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art 15) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a loro volta eletti dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi associativi. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere, in ordine di anzianità.

Line

Art 16) Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 17) Entrate e Proventi

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle quote annuali versate dai soci, da eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché da atti di liberalità, da ogni lascito, donazione, rendite patrimoniali ed entrate relative all'attività di interesse generale, alle attività diverse e alla raccolta fondi.

Art 18) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art 19) Bilancio d'esercizio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato all'assemblea entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione. L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 20) Scioglimento dell'associazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità quanto disposto dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art 21) Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, altresì per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al Codice civile, nonché alle Leggi ed alle Normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto il 17/03/2025

IL PRESIDENTE

Stefano Riva

IL SEGRETARIO

Roberto Riva

